



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 361 DEL 01.12.2021

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

Oggetto: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di incarico inerente il profilo di "storico dell'arte" – Aggiudicazione all'Arch. Raffaella Devangelio.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Visto il contratto sottoscritto in data 29 dicembre 2020 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2021;

Premesso che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 67 ter art. 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 nonché dall'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia dell'Aquila ed il Sindaco del Comune dell'Aquila, fornisce l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuove la qualità;

Atteso che tale attività si rivolge principalmente alle istituzioni nonché ai privati ed è garantita:

- tramite la redazione di linee guida di indirizzo e di istruzioni riguardanti gli aspetti tecnici delle pratiche di ricostruzione ed è accompagnata dall'attività di assistenza tecnica ai privati istanti;
- con attività finalizzate a garantire e verificare la qualità del processo della ricostruzione;

Atteso altresì che relativamente alla ricostruzione pubblica tale attività è garantita:

- dalla partecipazione a Tavoli di coordinamento con le pubbliche amministrazioni interessate;
- dal supporto tecnico-finanziario all'attuazione del programma sugli Edifici Scolastici del Comune di L'Aquila;
- dal supporto tecnico-normativo all'attuazione degli interventi residui di rimozione delle macerie pubbliche;
- dalla stipula di accordi con altre amministrazioni per lo svolgimento di specifiche funzioni nonché dalla creazione di rapporti inter-istituzionali con i rappresentanti degli ordini professionali, delle associazioni di categoria, degli enti territoriali etc.;

Considerato che l'Ufficio Speciale necessita del contributo tecnico di una figura esperta qualificata con la finalità di supportare l'Amministrazione in tutte le attività di propria competenza;

Considerata l'assenza di professionalità interne all'Ufficio Speciale, in grado di svolgere la delicata attività di "storico dell'arte" con competenze tali da poter operare nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico, in particolare finalizzata alla valutazione della correttezza e congruità di interventi di riparazione e restauro di apparati decorativi presenti su immobili non vincolati e danneggiati dagli eventi sismici;

Richiamato l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a norma del quale *"per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria"*;

Visti in particolare:

- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

Vista la lettera d'invito del 05.11.2021, Prot. 0009835, mediante cui l'Ufficio Speciale ha chiesto alla

professionista individuata, Arch. Raffaella Devangelio, in considerazione della sua pluriennale e qualificata esperienza, di presentare la sua migliore offerta rispetto al costo quantificato e posto a base d'asta;

Vista l'offerta assunta in data 08.11.2021 con prot. 0009930 e la contestuale dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità o di eventuale conflitto di interesse per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico;

Verificata la regolarità degli adempimenti contributivi dell'Arch. Raffaella Devangelio nei confronti della Cassa previdenziale e di assistenza di appartenenza, agli atti;

Verificato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, agli atti;

Ritenuto pertanto di aggiudicare definitivamente l'incarico attinente al profilo professionale di "storico dell'arte" all'Arch. Raffaella Devangelio, con sede in Pescara, codice fiscale DVNRFL68B48E995A e P.IVA 02499190730, per un importo pari ad € 320,00, oltre Cassa pari a € 12,80, prestazione esente da IVA e non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1 commi da 54 a 89 della legge 190/2014, per ogni pratica istruita nell'arco temporale di massimo 30 giorni;

Dato atto che le pratiche totali, potenzialmente oggetto di istruttoria, possono avere un numero non superiore a n. 100;

Considerato che la conclusione dell'attività istruttoria suddetta è ipotizzabile avvenga in un arco temporale di anni 4 (quattro) dalla data di stipula del contratto;

Ritenuto di impegnare la somma di € 32.000,00, oltre Cassa pari a € 1.280,00, prestazione esente da IVA e non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1 commi da 54 a 89 della legge 190/2014, per complessivi € 33.280,00 a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui alla deliberazione del CIPE 71/2020, annualità 2021, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria numero 5730 che presenta la necessaria disponibilità;

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa il codice identificativo gara è **Z5533CAE6C**;

Considerato che questa Amministrazione, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 provvederà:

- a) alla risoluzione del contratto ed al pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- b) all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale di misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- c) alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, e all'azione per il risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente;

DETERMINA

per quanto detto in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'offerta presentata dall'Arch. Raffaella Devangelio, con sede in Pescara, codice fiscale

DVNRFL68B48E995A e P.IVA 02499190730, per un importo pari ad € 320,00, oltre Cassa pari a € 12,80, prestazione esente da IVA e non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1 commi da 54 a 89 della legge 190/2014, per ogni pratica istruita nell'arco temporale di massimo 30 giorni;

2. di prevedere l'assegnazione fino ad un massimo complessivo di n. 100 pratiche;
3. di aggiudicare il servizio per la durata di anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di stipula del contratto;
4. di aggiudicare definitivamente l'incarico attinente al profilo professionale di "storico dell'arte", all'Arch. Raffaella Devangelio, con sede in Pescara, codice fiscale DVNRFL68B48E995A e P.IVA 02499190730, per un importo pari ad € 320,00, oltre Cassa pari a € 12,80, prestazione esente da IVA e non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1 commi da 54 a 89 della legge 190/2014, per ogni pratica istruita nell'arco temporale di massimo 30 giorni;
5. di procedere alla sottoscrizione di apposito contratto che riporta l'oggetto e le condizioni del servizio ed allegato agli atti;
6. di impegnare la somma di € 32.000,00, oltre Cassa pari a € 1.280,00, prestazione esente da IVA e non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1 commi da 54 a 89 della legge 190/2014, per complessivi € 33.280,00 a valere sulle risorse di assistenza tecnica anno di cui alla deliberazione del CIPE 71/2020, annualità 2021, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria numero 5730 che presenta la necessaria disponibilità;
7. di dare atto che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente **Z5533CAE6C**;
8. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione.

L'Aquila, 01 dicembre 2021

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Salvatore Giuseppe Danilo Provenzano

